R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Maristella Filomena	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **24559** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 45200** reso da **PAGLIARO LUIGI**, (C.F. PGLLGU81S29M208U) residente in Rende (CS) alla c/da Macchialonga snc, in qualità di agente contabile (consegnatario di beni durevoli) dell'INRCA-IRCCS per l'esercizio finanziario 2019;

- esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- all'udienza dell'8 settembre 2026, letta la relazione del relatore, Primo referendario, dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero, nessuno comparso per l'agente e per l'amministrazione.

FATTO

1. Con la relazione n. 93/26 dell'8 maggio 2026, resa ai sensi dell'art. 145 c.g.c. il magistrato istruttore ha rimesso all'esame

del Collegio il conto giudiziale n. 45200 reso da Pagliaro Luigi, in qualità di economo (consegnatario di beni durevoli) dell'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani INRCA - IRCCS per l'esercizio finanziario 2019.

La vicenda trae origine dall'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2025 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche cui la stessa ha dichiarato la propria incompetenza in favore, per quanto è qui d'interesse, della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria.

Anteriormente all'adozione dell'ordinanza di incompetenza, il Giudice relatore della Sezione giurisdizionale per le Marche, nella relazione resa ai sensi dell'art. 145 c.g.c., rappresentava che il conto giudiziale, trasmesso in allegato alla determina del Direttore generale n. 13 del 30 luglio 2020, recante ad oggetto "Approvazione della parificazione della resa dei conti giudiziali dei consegnatari di beni durevoli per l'esercizio 2019", non risultava redatto secondo il modello ufficiale previsto dal d.P.R. n. 194/1996, pur rappresentando in maniera sufficientemente adeguata i movimenti della gestione economale.

Il conto risultava, inoltre, sottoscritto dall'agente contabile in data 29 febbraio 2020 mediante "firma autografa sostituita a mezzo stampa", ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993, e recava il visto di regolarità del Responsabile del Servizio finanziario in data 26 giugno 2020.

Successivamente, il medesimo Giudice rilevava che il conto

giudiziale concerneva la gestione economale svolta presso il P.O.R. di Cosenza, evidenziando come la Sezione giurisdizionale per le Marche fosse quindi priva di competenza territoriale, atteso che l'attività dell'agente contabile si era svolta al di fuori del territorio marchigiano. A tal fine, veniva precisato che non assumevano rilievo né la circostanza che il conto fosse stato parificato presso la sede legale di Ancona, né che la relativa approvazione fosse intervenuta con determina del Direttore generale dell'Istituto, dovendo invece farsi riferimento al luogo in cui si era concretamente svolta la gestione.

In proposito, il Magistrato istruttore richiamava l'ordinanza n. 88/2021 della medesima Sezione Marche, nonché la sentenza n. 67/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con la quale è stata affermata la competenza territoriale di quest'ultima in relazione ai conti giudiziali resi dagli agenti contabili dell'I.N.R.C.A. operanti presso il Presidio di Cosenza.

In esito alla predetta relazione, il Collegio ha osservato che, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del c.g.c., la competenza di ciascuna Sezione giurisdizionale regionale è limitata ai conti giudiziali resi dagli agenti contabili in servizio presso uffici ed organi di enti pubblici aventi sede nella Regione di riferimento, qualora l'attività di gestione sia stata svolta nel relativo ambito territoriale. Ha, inoltre, precisato che tale criterio di riparto della competenza è volto ad individuare il giudice naturale

precostituito per legge e non può essere derogato in ragione di scelte organizzative dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del c.g.c.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale per le Marche in favore della Sezione giurisdizionale per la Calabria, disponendo la trasmissione degli atti a quest'ultima.

La Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 67/2022, come richiamata dalla Sezione Marche, si è già pronunciata in ordine alla competenza territoriale con riferimento ai conti giudiziali resi dagli agenti contabili dell'I.N.R.C.A. operanti presso il Presidio di Cosenza, affermando la propria competenza in relazione al luogo di svolgimento della gestione. In particolare, è stata riconosciuta la competenza territoriale di questa Sezione per l'esame dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili con gestione nella sede calabrese dell'INRCA – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, avente sede centrale fuori dal territorio calabrese – avendo l'Ente nominato, in virtù del regolamento interno, diversi agenti contabili per i vari presidi configurando gestioni separate e non unitarie. Parimenti è stata riconosciuta la competenza territoriale della medesima Sezione per le gestioni anteriori alla regolamentazione interna avendo comunque l'Ente inteso individuare gestioni separate per ciascuna sede periferica, ciascuna avente un proprio agente contabile a tal

uopo individuato e sfociante in un conto distinto dagli altri e separatamente approvato.

Questi i fatti, con la relazione n. 93/26, il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno rimettere al Collegio la valutazione in ordine alla sussistenza della competenza territoriale di questa Sezione per l'esame del conto giudiziale in oggetto.

2. All'udienza pubblica del'8 settembre 2026, sentito il pubblico ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio, come rappresentata nella narrativa in fatto, concerne la circostanza che la struttura organizzativa dell'istituto la cui gestione viene oggi esaminata è articolata nella sede centrale, ubicata ad Ancona, e nelle varie sedi periferiche dislocate nelle Regioni Lombardia, Calabria e Marche, ancorché, ai sensi dell'art. 2 della l.r. Marche n. 21/2006, l'Istituto stesso sia previsto limitatamente alla sede di Ancona fra gli enti del Servizio sanitario regionale.

Tanto l'ordinanza n. 88/2021 delle Marche, quanto l'indicata sentenza n. 67/22 cit. hanno sostenuto la sussistenza di competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale motivando *ex* art. 18 c.g.c., sebbene con percorsi argomentativi differenti.

Ritiene il Collegio di dare continuità al *decisum* della suddetta pronuncia n. 67/22 del 23 marzo 2022.

Il dato normativo da cui partire è infatti costituto dagli artt. 192 e 193 del r.d. n. 827/1924 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e, segnatamente, ai sensi dell'art. 192: "*Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale"*; in base all'art. 193: "*Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento. L'esame dei citati referenti normativi conduce inequivocabilmente ad affermare il principio dell'unicità del conto - quantomeno in linea di principio e salve le eccezioni, di cui si dirà appresso - anche in casi in cui vi siano contabili principali e contabili secondari*".

Ed è proprio questo il caso in esame, atteso che l'INRCA ha una sede centrale (ad Ancona) ed altre periferiche (di cui una, per l'appunto, in territorio calabrese).

Di diversa portata è invece l'art. 18 c.g.c., invocato

dall'ordinanza della Sezione Marche, che è invece una norma processuale, la quale concerne (non già l'esame dei conti giudiziali, bensì) la competenza giurisdizionale in materia di giudizi di conto oltreché di responsabilità.

Questa norma deve essere letta in combinato disposto con il comma 2 del cit. art. 192 r.d. n. 827/1924 secondo cui <<*i contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza*>>.

Questo implica che, allorché dall'esame del conto, unitariamente inteso, emergano profili di responsabilità dei contabili secondari, questi ne rispondono personalmente e davanti alla Sezione giurisdizionale del luogo in cui la gestione si è svolta.

Quanto sin qui esposto tuttavia esige che per completezza espositiva che si dia conto del fatto che al principio dell'unicità testè indicato fanno eccezione le ipotesi in cui la legge o "disposizioni organiche" dell'ente prevedano (a norma dell'art.178 comma 1 lett. a del r.d. n. 827/1934) una pluralità di agenti contabili, ovvero la presentazione di conti distinti, in quanto tali trattati e approvati dall'ente separatamente.

Dalla documentazione versata in atti dall'INRCA emerge che l'istituto si è dotato di un regolamento sulla disciplina degli agenti contabili soltanto a partire dall'anno 2017, approvato con atto n. 152/DGEN del 06/04/2017. In seguito, con atto n.

183/DGEN del 03/05/2017, sono stati individuati e nominati gli agenti contabili dei vari presidi INRCA (Marche, Casatenovo e Cosenza), così configurando a tutti gli effetti delle altrettante gestioni separate e non unitarie.

Militano in questo senso l'art. 2 (rubricato "Individuazione degli agenti contabili"), che identifica gli agenti contabili nelle singole "persone fisiche sulle quali grava la responsabilità-della gestione e della rendicontazione connessa al maneggio di denaro o di valori e beni mobili per debito di custodia" e l'art. 7 ("resa del conto") il quale prevede che tutti gli agenti contabili di cui all'articolo 2, e nominati con apposito atto del Direttore generale (che individua i singoli soggetti, gli eventuali sostituti, le funzioni svolte e la durata degli incarichi – cfr. art. 3), sono tenuti alla resa del conto nelle forme di cui all'art. 9.

Ma analogo discorso può svolgersi anche con riferimento alle gestioni anteriori al 2017, anno di entrata in vigore del regolamento interno dell'ente. Anche per il periodo pregresso è evidente che l'ente ha inteso individuare gestioni separate per ciascuna sede periferica, ciascuna avente un proprio agente contabile a tal uopo individuato, e ciascuna scaturente in un conto distinto dagli altri e separatamente approvato.

Per tutti questi motivi deve concludersi che i singoli agenti contabili dell'ente hanno svolto gestioni separate in deroga al principio dell'unicità del conto di cui agli artt. 192 e 193 r.d. n. 827/1924.

Ne consegue che, con riferimento all'istruttoria sulla gestione oggetto del presente giudizio, la competenza non può che ritenersi radicata in capo a questa Sezione giurisdizionale.

Il conto giudiziale n. 45200 pertanto può ritenersi procedibile, anche se non conforme al modello 23 normativamente previsto.

Si deve infatti fare applicazione nel caso di specie del principio ex art. 2712 c.c. in ordine al valore probatorio delle riproduzioni meccaniche, secondo il quale "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Detto in altri termini, la riproduzione meccanica non disconosciuta dalla parte costituita in giudizio si ritiene conforme all'originale.

Pertanto, poiché (ex art. 140 c.g.c.) i contabili sono costituiti in giudizio, e atteso che le copie in pdf dei conti non sono state disconosciute dagli stessi, deve concludersi nel senso della conformità dei conti in esame agli originali e quindi per la loro procedibilità.

Alla stregua di quanto sin qui esposto si deve, quindi, disporre la rimessione del predetto conto al Magistrato istruttore per il prosieguo dell'istruttoria.

Attesa la natura non definitiva della presente decisione, non vi

è luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, non definitivamente pronunciando sul conto in epigrafe,

- dichiara la competenza territoriale,

- dichiara procedibile il conto,

- rimette gli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell'esame sul conto.

FISSA

- il termine del 30 maggio 2027 per il deposito delle conclusioni a cura del magistrato istruttore;

- l'udienza del 21 settembre 2027 per la prosecuzione del giudizio di conto.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 04/11/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente